

Io sottoscritt ...
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Tipo	Cognome	Nome	Data di nascita
D			

Totale numero persone componenti il nucleo familiare: **Quadro A**

Nel caso di coniuge non residente con il dichiarante, i coniugi, per tutto l'anno di validità della dichiarazione, scelgono come stato di famiglia di riferimento quello:

☐ del dichiarante☐ del coniuge**Quadro B**

(Barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta)

☐ Nel nucleo sono presenti n. soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% secondo certificazione rilasciata da

☐ Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori

☐ Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi qui dichiarati

Quadro C

La casa di abitazione del nucleo è situata in via n.°
comune prov.

La suddetta abitazione è: ☐ di proprietà ☐ in locazione

Per il nucleo che risiede in abitazione in locazione:

Il contratto di locazione è intestato a:

Estremi di registrazione del suddetto contratto di locazione:

Canone annuale della locazione, previsto dal contratto:

Quadro D

La dichiarazione è compilata integralmente in: ☐ lire ☐ euro

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A ☐, B ☐, C ☐, D ☐ di pag. 3 del presente modello base e n. fogli allegati, relativi a ciascun componente il nucleo familiare, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

_____ (luogo) _____ (data) _____ (firma)

☐ La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

☐ La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante", contenuto a pagina 3 del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____

Comune o stato estero di nascita _____ prov. _____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ prov. _____ CAP _____

Indirizzo e n. civico _____ n. telefonico (facoltativo) _____

RISERVATO ALL'UFFICIO**ATTESTAZIONE****DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

ATTESTAZIONE N. _____ DELL'ENTE _____

Io sottoscritto _____ addetto all'ufficio _____

attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del ... Sig. ... _____

Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita del presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A ☐, B ☐, C ☐, D ☐ di pag. 3, e da n. ... fogli allegati.

_____ (luogo) _____ (data) _____ (timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente dichiarazione ha validità di un anno dalla data su indicata, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare. Copia della dichiarazione è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro dieci giorni al sistema informativo dell'ISEE presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Foglio allegato n°. ____ della dichiarazione sostitutiva unica presentata da _____

QUADRO F1 - DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome

Codice fiscale Sesso ☐ M ☐ F

Comune / stato estero di nascita prov.

La parte sottostante del presente quadro, relativa alla residenza e al codice USL del soggetto, deve essere obbligatoriamente compilata per il dichiarante; per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è obbligatoria solo quando i dati sono diversi da quelli del dichiarante.

Indirizzo di residenza: via n° civico

comune prov. CAP

Codice azienda USL n°. telefono (facoltativo)

QUADRO F2**PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE**

Barrare un'unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.

- ☐ D - dichiarante
- ☐ C - coniuge
- ☐ F - figlio minore o minore affidato
- ☐ P - altra persona presente nello stato di famiglia
- ☐ N - coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia
- ☐ I - soggetto a carico ai fini IRPEF
- ☐ R - responsabile del mantenimento del dichiarante

QUADRO F3**ATTIVITÀ DEL SOGGETTO**

Compilare facoltativamente; la compilazione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l'attività del soggetto. Barrare un'unica casella.

- ☐ Lavoratore dipendente
- ☐ Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili
- ☐ Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- ☐ Lavoratore autonomo
- ☐ Libero professionista
- ☐ Imprenditore
- ☐ Disoccupato / in cerca di occupazione
- ☐ Pensionato
- ☐ Casalinga
- ☐ Studente
- ☐ Minore in età non scolare

QUADRO F4 - SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO

Arrotondare alle £ 1.000 superiori se le ultime tre cifre superano 500, a quelle inferiori in caso contrario (per 1.501, scrivere 2.000; per 1.500, scrivere 1.000). Per gli euro, arrotondare all'intero più vicino (per 1,51 scrivere 2; per 1,5 scrivere 1).

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF

(al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo)

Proventi agrari da dichiarazione IRAP

(per i soli imprenditori agricoli)

Anno di produzione del reddito

QUADRO F5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (per 9.900.000, scrivere 9.000.000; per 900.000, scrivere 0); per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (per 5.900, scrivere 5.500; per 5.400, scrivere 5.000; per 490, scrivere 0).

Consistenza del patrimonio mobiliare

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

Codice intermediario o gestore	Descrizione intermediario o gestore (Indicare se Banca, Posta, SIM, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, ecc.)

QUADRO F6 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio immobiliare (un cespite per ogni riga della tabella sottostante) posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare come per la situazione reddituale (Quadro F4).

TIPO DI PATRIMONIO (1)	SITUATO NEL COMUNE DI	QUOTA POSSEDUTA (percentuale)	VALORE AI FINI ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (valore della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE (2)

(1) utilizzare i seguenti codici: F=fabbricati; TE=terreni edificabili; TA=terreni agricoli.

(2) contrassegnare con una X solo la casella relativa all'immobile dichiarato come casa di abitazione del nucleo familiare nel quadro C del modello base.

SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO ALLEGATO

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i quadri F1, F2, F3 ☐, F4 ☐, F5 ☐, F6 ☐ del presente foglio allegato, parte integrante della dichiarazione sostitutiva unica, e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000.

(luogo)

(data)

(firma del dichiarante)

1.3 Prestazioni sociali agevolate cui si applica l'ISE

Premessa

A livello nazionale i criteri indicati nella disciplina dell'ISE sono stati adottati inizialmente nell'erogazione degli assegni per maternità e per il terzo figlio. Più recentemente si è proceduto ad armonizzare i criteri di selettività già previsti per gli interventi per il diritto allo studio universitario con la normativa ISE e sono stati introdotti i medesimi criteri in coincidenza della revisione dei meccanismi di selezione relativi alle tariffe telefoniche.

Per quanto riguarda quelle prestazioni, sempre assegnate con i criteri di selettività individuati dall'ISE, ma sotto la responsabilità degli enti locali - come l'accesso e la modulazione delle tariffe degli asili nido, le rette delle mense scolastiche, l'assistenza domiciliare, la residenza in case protette ecc.. - e i numerosi altri interventi (contributi per gli affitti, sovvenzioni per l'acquisto dei libri testo scolastici, finanziamento della parità scolastica) che prevedono l'utilizzazione di strumenti selettivi difformi, a volte anche molto profondamente, dall'ISE, un resoconto dettagliato è stato realizzato per il rapporto dello scorso anno (2° Rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dell'ISE), cui si rimanda, mancando, rispetto alla situazione già descritta, novità di rilievo da segnalare. Un discorso a parte merita il reddito minimo di inserimento, istituto di protezione sociale di ultima istanza, per il quale si è scelto di inserire un paragrafo di commento (2.1.11) anche nel presente rapporto.

1.3.1 Gli assegni di maternità e alle famiglie con almeno tre figli minori

Come è noto l'assegno di maternità e quello ai nuclei familiari con almeno tre figli minori sono previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448/98⁴¹.

L'assegno di maternità è una prestazione rivolta alle madri cittadine italiane residenti⁴² che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità e il cui nucleo familiare dispone di un ISE inferiore a 25822,84 euro (L. 50.000.000), con riferimento ad una famiglia di tre componenti, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati⁴³. L'articolo 80 della legge n. 388/00 ha fissato in 258,23 euro (L. 500.000) mensili per cinque mensilità l'importo del sussidio di cui possono beneficiare anche le donne lavoratrici la cui indennità di maternità corrisposta dagli enti previdenziali competenti risulta inferiore alla somma erogata con l'assegno; in questo caso il suo ammontare è dato dalla differenza tra i due importi.

⁴¹ Alcune modifiche a tali articoli sono state introdotte con l'articolo 50 della legge n. 144/99. Si tratta in particolare di correzioni alla procedura con la quale vengono erogati gli assegni.

⁴² Con l'articolo 49 della legge n. 488/99 la possibilità di beneficiare dell'assegno di maternità è stata estesa, a decorrere dal 1° luglio 2000, anche alle donne residenti comunitarie o in possesso di carta di soggiorno.

⁴³ L'ultima rivalutazione è stata effettuata per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 con il Comunicato del Dipartimento per gli Affari Sociali n. 102/00: considerando una variazione dell'indice ISTAT pari al 2,6%, il valore di riferimento dell'ISE è stato elevato a 26918,15 euro (L. 52.120.800).

L'assegno per il terzo figlio spetta alle famiglie, composte da cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, con almeno tre figli minori ed un ISE inferiore a 18592,45 euro (L. 36.000.000). L'importo dell'assegno è pari a 103,29 euro (L. 200.000) per tredici mensilità. Esso viene erogato in misura piena alle famiglie con un ISE inferiore a 17249,66 euro (L. 33.400.000) (limite così modificato dalla legge n. 388/00) poi il suo ammontare si riduce progressivamente al crescere della situazione economica familiare sino ad annullarsi al raggiungimento del tetto di 18592,45 euro (L. 36.000.000). Per il 2001 la rivalutazione prevista dalla 448/98⁴⁴, attuata con il Comunicato del Dipartimento per gli Affari Sociali n. 102/00, ha elevato la misura intera dell'assegno a 107,67 euro (L. 208.483) e il valore limite dell'ISE a 19381,07 euro (L. 37.526.976).

Durante le prime due annualità di erogazione degli assegni, i cui criteri per la valutazione della situazione economica dei beneficiari sono gli stessi per entrambi, la disciplina applicata, pur richiamandosi espressamente all'ISE, ha comunque adottato criteri in parte incoerenti rispetto a quelli definiti dalla normativa di riferimento.

Tale situazione di difformità è stata superata solo con il Regolamento introdotto con il decreto del Ministro per solidarietà sociale n. 337 del 25 maggio 2001 che ha stabilito all'articolo 1, commi 1 e 2, il completo adeguamento del sistema di valutazione della situazione economica previsto per la concessione degli assegni alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 130/00 e nei suoi provvedimenti attuativi⁴⁵. In particolare, all'articolo 3, comma 3 viene cancellata l'esclusione dalla valutazione della componente patrimoniale della casa di residenza di proprietà del nucleo familiare, mentre all'articolo 3, comma 2 viene assunta quale famiglia di riferimento quella standard indicata dalla disciplina dell'ISE.

Come è noto le prestazioni vengono erogate dall'INPS sulla base delle domande che i cittadini inoltrano ai propri comuni di residenza. Nel rapporto dello scorso anno fu segnalato come nel corso del 2000 il numero delle domande rispetto all'anno precedente fosse in forte calo, evento da attribuire presumibilmente ad un ritardo nell'accoglimento delle richieste. Tale dilazione è imputabile, non solo al tempo necessario all'espletamento dell'iter necessario, ma anche al fatto che le domande per l'assegno per il terzo figlio possono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e le domande per l'assegno di maternità possono essere presentate fino a sei mesi dopo la data del parto. Per questo giudichiamo prematura qualsiasi analisi dei dati, che pure cominciano ad affluire, relativa alle prestazioni corrisposte nel 2001, in quanto evidentemente sono ancora molto incomplete. Attualmente le domande computate sono in numero molto inferiore alla cifra raggiunta nel 2000. Molte richieste infatti non solo non sono state soddisfatte, ma devono ancora essere presentate.

Ed effettivamente tale versione è confermata dall'analisi definitiva dei dati di competenza dei due anni 1999 e 2000. In realtà nel secondo anno le domande e le conseguenti erogazioni degli assegni per il terzo figlio e per la maternità sono aumentate. In particolare i beneficiari degli assegni devoluti alle famiglie numerose

⁴⁴ Al comma 4 del citato art. 66.

⁴⁵ Tale Regolamento ha corretto, a soli quattro mesi dalla sua entrata in vigore, quello dettato con il decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452/00 che aveva lasciato immutato il criterio di calcolo dell'ISE.

sono aumentati di circa il 10 per cento, e quelli per maternità sono più che raddoppiati (per l'ovvio motivo che nel 1999 sono stati corrisposti solo a partire dai nati dopo il 1° luglio). Ovviamente all'aumento del numero degli assegni erogati è corrisposta una crescita della spesa di pari entità. Gli assegni per il terzo figlio hanno contribuito ad un aumento di spesa dell'11 per cento rispetto all'anno precedente, mentre la spesa per gli assegni di maternità, per i quali è stato disposto nel 2000 un cospicuo aumento del trattamento individuale, è cresciuta del 167 per cento. Per i primi la spesa annua nel 2000 è di poco inferiore ai 600 miliardi di lire (pari a circa 306 milioni di euro), per i secondi è pari a circa 227 miliardi di lire (116 milioni di euro).

La distribuzione territoriale delle prestazioni è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quanto evidenziato nel rapporto precedente. Più dell'84 per cento dei trattamenti per le famiglie numerose è destinato a beneficiari residenti nel sud di Italia, con punte del 30 per cento in Campania. Per la maternità le percentuali sono più basse ma evidenziano lo stesso fenomeno. Circa il 70 per cento dei beneficiari è residente nel sud del paese, segue il centro (13 per cento) ed il nord ovest (10 per cento).

Tav. 1.3 Spesa per tipo di prestazione

	Importi in mld di lire	Importi in milioni di euro
<i>Assegni per il terzo figlio 1999</i>	534,7	276,2
<i>Assegni per maternità 1999</i>	85,2	43,9
<i>Assegni per il terzo figlio 2000</i>	593,7	306,6
<i>Assegni per maternità 2000</i>	227,6	117,6
TOTALE	1.441,2	744,3

Fonte: INPS

Tav. 1.4 Beneficiari per tipo di prestazione ed aree territoriali

(valori assoluti e percentuali)

	NORD		CENTRO		SUD		ITALIA	
	v. a.	%	v. a.	%	v. a.	%	v. a.	%
<i>Assegni per il terzo figlio 1999</i>	20.40	9,2	14.53	6,5	188.064	84,3	223.003	100
<i>Assegni per maternità 1999</i>	13.44	16,1	11.12	13,3	58.78	70,5	83.35	100
<i>Assegni per il terzo figlio 2000</i>	22.37	9,2	15.84	6,5	205.415	84,3	243.637	100
<i>Assegni per maternità 2000</i>	27.65	16,0	23.25	13,5	121.829	70,5	172.742	100

Fonte: INPS

1.3.2 Gli interventi per il diritto allo studio universitario

Nel corso del 2001 è stato approvato il nuovo DPCM del 9 aprile 2001 contenente i criteri per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario, nonché gli indirizzi per la graduale riqualificazione delle spese relative agli interventi in favore degli studenti più meritevoli e bisognosi.

La norma disciplina l'erogazione di borse di studio, assegnazione di alloggi, prestiti d'onore e contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani. Rispetto al passato la platea dei destinatari risulta ampliata in quanto è previsto che gli interventi e i servizi siano destinati anche agli iscritti alle scuole di specializzazione e a coloro che frequentano dottorati di ricerca.

La selezione dei beneficiari è ora basata prioritariamente sulla base del merito. In particolare l'art. 4 del DPCM citato prevede che per tutti gli iscritti al primo anno (delle lauree, delle lauree specialistiche, dei dottorati e della scuole di specializzazione) le procedure di selezione dei beneficiari avvengano in prima battuta solo in base alla valutazione della situazione economica, ma successivamente il diritto debba essere mantenuto esclusivamente sulla base di criteri di merito.

Per la valutazione della situazione economica degli studenti il nuovo DPCM richiama espressamente l'ISE. Tuttavia, giustamente, distingue i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, che costituiscono prestazioni agevolate, dai contributi a carico di tutti gli studenti, che ogni singolo ateneo è tenuto a determinare autonomamente secondo quanto disposto dal DPR 306/97. Il DPCM dispone l'esonero della contribuzione da parte degli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore, lasciando all'autonomia degli atenei la facoltà di allargare la platea degli esenti e di modulare la contribuzione in base a "criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività" (art. 3 DPR 306/97). Sarà quindi liberamente scelto dai consigli di amministrazione dei singoli atenei se utilizzare l'ISE anche per la determinazione delle fasce di contribuzione degli studenti o meno.

Questi nuovi criteri selettivi si sarebbero dovuti applicare, nelle intenzioni del legislatore, a partire dall'anno accademico 2001-2002, a patto che tutte le norme necessarie all'applicazione effettiva dell'ISE fossero stabilite definitivamente entro il 30 aprile 2001. Giacché a tale data non era ancora concluso l'iter normativo, per l'anno in corso si applica ancora la disciplina del vecchio DPCM del 1997

Poiché il DPCM precedente che regola tale materia (30 aprile 1997) è antecedente all'istituzione dell'ISE, i criteri di *means testing* adottati finora differiscono anche in modo rilevante dalla normativa dei decreti 109/98 e 130/00. Col nuovo DPCM (art. 5) viene quindi realizzato l'adeguamento dei criteri di valutazione della situazione economica a quelli previsti dalla disciplina vigente. Ciò comporta che rispetto al metodo finora utilizzato, alla base dell'indicatore della condizione economica è il reddito IRPEF lordo (e non più netto) e cambia anche la scala di equivalenza utilizzata.

Tuttavia il legislatore ha voluto la permanenza di alcune difformità. Vengono fissati infatti due tetti oltre i quali non si può concorrere per i benefici: l'indicatore della condizione economica equivalente non può superare il limite stabilito da ogni

singola regione e fissato tra 12.000 e 16.000 euro, mentre l'indicatore della condizione patrimoniale non può eccedere la soglia compresa tra 21.000 e 27.000 euro. Inoltre il nucleo familiare di riferimento dello studente che richiede i benefici è integrato con quello dei genitori, a meno che non ricorrano due eventi concomitanti: la residenza esterna da almeno due anni precedenti la data di presentazione della dichiarazione e il possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati (e fiscalmente dichiarati) non inferiori a 6.500 euro per nucleo familiare monocomponente. Infine nella valutazione della condizione economica entra anche il computo dei redditi e dei patrimoni posseduti all'estero.

1.3.3 I servizi di pubblica utilità

Come già segnalato nel rapporto dello scorso anno il decreto legislativo n. 130/00 prevede che: “nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza”⁴⁶.

Pertanto per determinate categorie di utenti, sino ad oggi individuate prevalentemente attraverso indicatori di consumo della prestazione, l'applicazione di tariffe agevolate può avvenire attraverso l'accertamento della condizione economica e patrimoniale.

Per prima si è mossa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevedendo, con una serie di delibere, l'ultima delle quali è del 1° agosto 2001 n. 330⁴⁷, la possibilità di fruire da parte di clienti in particolari condizioni di disagio, della riduzione del 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B della Telecom Italia S.p.a.

Con la citata deliberazione n. 330/01 l'Autorità, a seguito dell'emanazione dei provvedimenti attuativi della disciplina dell'ISE, ha dato concreta attuazione a quanto indicato nella precedente deliberazione n. 314/00, e cioè: il livello dell'ISEE del soggetto richiedente l'agevolazione, individuato come parametro di selezione per l'accesso al beneficio, deve essere inferiore a 6713,94 euro annui (L. 13.000.000), ma è comunque necessario anche il possesso di un requisito di carattere sociale, ossia:

- a) la presenza all'interno del nucleo familiare di un percettore di pensione di invalidità civile;
- b) la presenza all'interno del nucleo familiare di un percettore di pensione sociale;
- c) la presenza all'interno del nucleo familiare di un anziano con più di 75 anni;
- d) lo stato di disoccupazione del capofamiglia.

⁴⁶ Decreto legislativo n. 130/00, articolo 1, comma 3-bis.

⁴⁷ Le altre sono la n. 101/99 e la 314/00.

La domanda di agevolazione può essere effettuata per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già esistente, e deve essere presentata ogni anno alla scadenza della validità della dichiarazione sostitutiva unica attestante la situazione economica del beneficiario e del suo nucleo familiare; tuttavia, al fine di non interrompere l'erogazione dell'agevolazione immediatamente al momento della sua scadenza è prevista la concessione di una proroga di un bimestre in attesa della presentazione della richiesta di rinnovo.

In particolare, è stata decisa l'applicazione del nuovo regime di agevolazioni a partire dal bimestre ottobre-novembre 2001, a condizione che, a quella data, fosse pienamente operativo il sistema informativo predisposto dall'INPS. Questo perché il sistema di accesso alle agevolazioni previsto dalla medesima delibera è strutturato in modo tale che può essere operativo solo grazie al funzionamento del sistema informativo INPS. Infatti Telecom Italia non essendo ente della pubblica amministrazione non viene equiparata in tutto agli altri enti erogatori di prestazioni sociali agevolate e quindi non è preposta a ricevere le dichiarazioni sostitutive, che invece i richiedenti l'agevolazione devono inoltrare all'INPS, ai Comuni o ai Centri di assistenza fiscale. Soltanto dopo che la banca dati INPS ha ricevuto il modello, "il dichiarante, qualora verifichi che il proprio ISEE è inferiore ai 6713,94 euro (13 milioni di lire) e – contemporaneamente - soddisfi il requisito di carattere sociale, presenta a Telecom Italia il documento indicante il valore dell'ISEE, nonché la documentazione comprovante la soddisfazione del requisito sociale" (delibera 330/01 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Per quel che riguarda invece la verifica del calcolo dell'ISEE, continua la delibera, "Telecom Italia è equiparata agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 4-bis del D.Lgs n. 130/2000 (art. 1, comma 7, delibera n. 314/00/CONS) e, pertanto, può interrogare la banca dati dell'INPS nella quale sono contenute le indicazioni sui valori ISEE dei richiedenti l'agevolazione. L'interrogazione della banca dati dell'INPS, da parte di Telecom Italia, può avvenire all'esclusivo fine di verificare la rispondenza tra le informazioni contenute nel documento indicante il valore dell'ISEE, trasmesso dal richiedente l'agevolazione, rispetto alle informazioni risultanti all'INPS (con riferimento al valore dell'ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alla data di scadenza del documento)".

Al momento in cui si scrive l'iniziativa è pienamente operativa. Le prime dichiarazioni stanno arrivando all'INPS anche se sono molto meno numerose rispetto a quanto l'Autorità garante per le comunicazioni si aspettava. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che l'entità del beneficio (un risparmio del 50% sul canone di abbonamento: circa 12,91 euro (25 mila lire) a bimestre è inferiore al "sacrificio" derivante dall'inoltro della domanda che deve essere preceduta, abbiamo visto, dalla compilazione della dichiarazione ISE (con cui specie i cittadini più anziani hanno scarsa dimestichezza) e dalla sua trasmissione all'INPS.

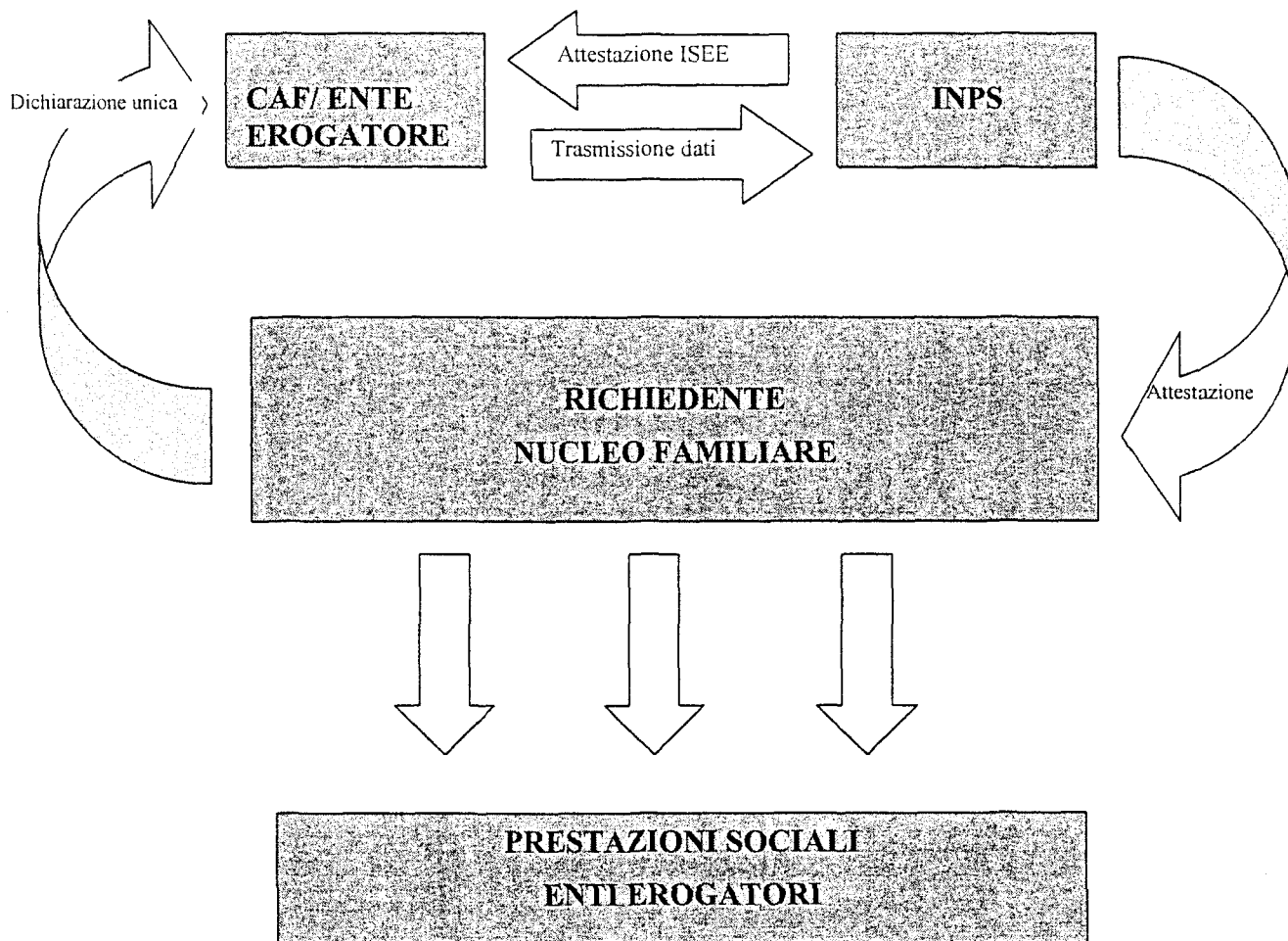
1.4 La banca dati INPS

I decreti attuativi (del 4 aprile 2001 n.242 e del 18 maggio 2001) hanno definito, come è noto, il modello della dichiarazione unica sostitutiva e gli elementi che deve contenere, consentendo la partenza del progetto di costituzione della banca dati per la gestione delle dichiarazioni dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate. In particolare la norma (il decreto 130/00) ha previsto che il sistema operativo dovesse essere operante entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e cioè entro l'8 gennaio 2002.

L'INPS anticipando i tempi previsti ha predisposto le operazioni di acquisizione on-line della dichiarazione sostitutiva unica e la stampa dell'attestazione con il calcolo dell'ISEE già dalla prima settimana di agosto 2001. Gli enti erogatori ed i CAF autorizzati hanno ricevuto le password per operare. Nei mesi successivi l'Istituto si è adoperato per mettere in condizione gli enti erogatori di accedere alla banca dati anche per l'acquisizione off-line delle dichiarazioni, per il controllo delle informazioni acquisite e la trasmissione delle stesse alla base dati centrale.

A tutt'oggi (febbraio 2002) la banca dati ha ricevuto circa 37 mila dichiarazioni sostitutive, per la gran parte relative a domande per l'assegno di maternità e del terzo figlio. L'INPS sta già effettuando le prime elaborazioni statistiche sulle informazioni derivanti dall'analisi delle dichiarazioni.

Con l'avvio del nuovo anno accademico verranno inserite nella banca dati le informazioni relative alle dichiarazioni sostitutive presentate per la richiesta di prestazioni inerenti il diritto allo studio universitario. Inoltre si attendono tutte le informazioni derivanti dalle domande relative a prestazioni agevolate istituite dagli enti locali, in primo luogo per le iscrizioni e le tariffazioni degli asili nido. Rimarranno ovviamente escluse quelle prestazioni che non prevedono l'utilizzazione della dichiarazione sostitutiva perché non fanno espressamente riferimento all'ISE, anche se ne ricalcano in parte le impostazioni, come per esempio l'istituto del reddito minimo di inserimento, la cui sperimentazione, introdotta nel 1998, è stata prorogata fino al 2003 (art. 80 legge 388/2000).



La fase di lavoro successiva che l'INPS intraprenderà nei prossimi mesi nell'ambito della gestione del sistema informativo riguarderà l'attività di controllo. Verranno effettuati controlli incrociati per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, sia attraverso l'utilizzazione di informazioni già in possesso dell'Istituto, sia in collaborazione con l'Anagrafe tributaria. Le verifiche però, dato il tipo di dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria e i tempi di elaborazione degli stessi, non potranno che essere a posteriori (manca inoltre una chiara indicazione normativa su eventuali penalità e sanzioni a controlli positivi: per le prestazioni locali decide l'autorità locale, ma sulla normativa nazionale non vi è indicazione se non quella di un deferimento alla Guardia di Finanza (cfr. par. 1.1.3). L'auspicio è che l'operazione di verifica possa essere effettuata (con notevoli benefici in termini di risparmio di risorse pubbliche) preventivamente al rilascio delle attestazioni ISEE da parte dell'INPS.

2. Dove non arriva l'ISE

2.1 Le altre prestazioni condizionate alla verifica del reddito: caratteristiche istituzionali e dati di spesa

Premessa

I trattamenti assistenziali, destinati in generale alle categorie sociali svantaggiate che si trovano nell'impossibilità e/o incapacità di procurarsi un reddito, perché anziani o inabili al lavoro, sono condizionati alla verifica del reddito personale o coniugale. Il numero delle prestazioni di sostegno del reddito è aumentato negli ultimi anni a causa di una stratificazione normativa, tipicamente italiana, che nel tentativo di controllare la spesa, anziché procedere alla semplificazione del sistema, ne ha complicato il quadro, contribuendo ad accentuare le disparità di trattamento di soggetti che si trovano in condizioni materiali simili e che non sono giustificabili sul piano dell'equità redistributiva.

Di natura puramente assistenziale sono dunque tutte le prestazioni sociali a carico della fiscalità generale (pensione o assegno sociale con relativi aumenti e maggiorazioni, pensioni di invalidità civile, pensioni di guerra) assegnate sulla base dell'età e/o delle condizioni fisiche o psichiche o ancora a titolo risarcitorio. L'integrazione al trattamento minimo rappresenta invece una prestazione assistenziale che affianca una prestazione previdenziale ritenuta insufficiente. Un discorso a parte meritano sia i trattamenti di famiglia che continuano ad essere di natura assicurativo-categoriale, ma che dovrebbero essere estesi alla totalità delle famiglie e rientrare nella spesa assistenziale, come strumento selettivo di contrasto della povertà, sia la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, che dell'ISE assume solo la scala di equivalenza.

La spesa complessiva per l'insieme di queste prestazioni per l'anno 2000 si è aggirata intorno ai 32 mld di euro (62 mila mld di lire circa)⁴⁸. Se si escludono i trattamenti di famiglia e il RMI, i livelli individuali delle altre prestazioni, per effetto della combinazione dell'importo base e degli aumenti e/o maggiorazioni, non sono molto dissimili tra loro. Basti pensare per esempio che secondo i dati presuntivi 2001 l'importo base mensile dell'integrazione al trattamento minimo è pari a 381,61 euro (738.900 lire) (474,57 euro (918.900 lire) per i pensionati ultra75enni se si tiene conto anche della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi), mentre quelli della pensione sociale e dell'assegno sociale comprensivi di aumenti e maggiorazioni raggiungono rispettivamente 365,99 euro (708.650 lire) e 361,34 euro (699.650 lire). Ne deriva che la forbice tra i trattamenti assistenziali e il livello dell'integrazione al minimo (pur sempre assistenziale) della pensione di coloro che, seppure in misura insufficiente, hanno contribuito al sistema previdenziale si riduce sempre più. Non ultimo, a sostegno del livello delle pensioni inferiori al trattamento minimo la L.F. 388/00 ha disposto a partire dal 2001 un aumento annuale di 154,94 euro (300.000

⁴⁸ Non tiene conto del RMI.

lire).⁴⁹ L'attuale maggioranza parlamentare è invece intervenuta con la L.F. 448/01 incrementando a decorrere dal 1 gennaio 2002 le maggiorazioni dei trattamenti pensionistici, l'aumento della pensione sociale e la maggiorazione dell'assegno sociale a favore dei soggetti ultra70enni fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro (1.000.000 di lire) per 13 mensilità.⁵⁰

Il processo normativo seguito in questi anni, dunque, se da un lato ha voluto sostenere e rivalutare i livelli dei trattamenti pensionistici in questione, dall'altro ha contribuito ad accentuare il carattere caotico del sistema. Infatti, l'età in cui cominciano a decorrere i trattamenti, i limiti di reddito oltre i quali le prestazioni non spettano e le tipologie di reddito influente (forma fiscale lorda o netta del reddito di riferimento; familiari il cui reddito è influente; periodo di percezione del reddito; etc.) continuano ad essere molto diversi tra loro. Differenze, queste, che non solo non hanno ragione di esistere ma che comportano anche un aumento dei costi amministrativi necessari per l'accertamento della condizione reddituale dei potenziali beneficiari delle prestazioni.

I trattamenti sostanzialmente assistenziali dovrebbero quindi essere riordinati e semplificati, innanzi tutto riducendo il numero delle prestazioni oggi esistenti e in secondo luogo assegnando il diritto ad essi sulla base di criteri il più possibile omogenei. L'applicazione dell'ISE come criterio di riferimento per l'assegnazione delle prestazioni sociali è ancora limitata e non riguarda i trasferimenti più significativi del sistema assistenziale nazionale. La riforma dei trasferimenti monetari con obiettivi di contrasto della povertà e sostegno del reddito dovrebbe trovare una via di uscita nella semplificazione del sistema secondo il principio dell'universalismo selettivo. In prospettiva, infatti, all'interno della normativa ISE dovrebbero rientrare sia gli ANF possibilmente riformati (quanto meno nella scala di equivalenza), se si vuole continuare a far permanere un trasferimento diretto per i carichi familiari, sia i trattamenti pensionistici assistenziali o qualunque altra misura che si sostituisca ad essi (per esempio un RMI ridisegnato).

Sarebbe infatti opportuno considerare assistenziale qualsiasi prestazione legata all'accertamento delle condizioni economiche dei destinatari, e come tale configurarla secondo la proposta di un reddito sociale posto a carico della fiscalità generale, che rompa lo schema dei sostegni differenziati e che vada a vantaggio di tutti coloro che per età, per inabilità o anche per le condizioni strutturali del mercato del lavoro non dispongono di quelle risorse necessarie e sufficienti a garantire i bisogni essenziali degli individui e dei loro familiari a carico.

⁴⁹ L'art. 70, comma 7 e seguenti della L.F. 388/00 disciplina che dall'anno 2001 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. L'importo aggiuntivo è corrisposto in sede di erogazione della tredicesima ed è vincolato ad un limite di reddito individuale pari a 1,5 volte il trattamento minimo (7441,40 euro; 14.408.550 lire) ed a limite di reddito coniugale pari a 3 volte il trattamento minimo. Il reddito di riferimento è quello annuo soggetto ad IRPEF. L'importo aggiuntivo in questione non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

⁵⁰ La L.F. 448/01, all'art. 38, comma 5 stabilisce che tale incremento è concesso a condizione che il reddito personale annuo non superi 6.713,98 euro (13.000.000 di lire), ovvero che il reddito personale cumulato con quello del coniuge non sia maggiore di 11.143 euro (21.575.450 di lire).

Di seguito procediamo alla descrizione delle caratteristiche istituzionali che regolano l'attuale babele delle prestazioni soggette alla verifica del reddito, ne riportiamo poi in forma tabellare misura e limiti di reddito, procediamo quindi ad aggregare le prestazioni per tipologia di reddito influente e, infine, consideriamo i dati di spesa degli ultimi anni secondo la classificazione ISTAT e quelli riferiti al 2000 secondo la classificazione INPS.

2.1.1 L'integrazione al trattamento minimo

Quando le pensioni di qualsiasi tipo liquidate con il sistema retributivo o col sistema misto nell'importo a calcolo risultino di importo inferiore ad un determinato livello (il cosiddetto trattamento minimo), allora vengono integrate fino a concorrenza al trattamento minimo.

L'integrazione dal 1983 è corrisposta su una sola pensione ed è condizionata dal 1993, dopo l'emanazione del D.Lgs 503/92, alla situazione reddituale del pensionato e del coniuge. Pertanto, nel caso di pensionato solo, l'integrazione spetta interamente se il reddito posseduto rientra nel limite del trattamento minimo annuo. Qualora invece il reddito posseduto sia compreso tra il trattamento minimo e il suo doppio allora l'integrazione è assegnata in misura parziale. Nel caso di pensionato coniugato, per il 1994 il reddito cumulato non deve superare 4 volte l'importo annuo del trattamento minimo per l'integrazione totale (5 volte per quella parziale), mentre a partire dal 1 gennaio 1995 il limite di reddito è fissato a 3 volte il trattamento minimo per l'integrazione totale (4 volte per quella parziale).⁵¹

L'integrazione al minimo è erogata per 13 mensilità e l'importo annuale è determinato sulla base del reddito lordo soggetto ad IRPEF al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali. Sono quindi esclusi: l'importo della pensione da integrare, il reddito della casa di abitazione, il TFR, i redditi tassati interamente alla fonte, i redditi esenti da imposta sul reddito e dal 1994 i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

2.1.2 La maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione

Trattasi di una prestazione assistenziale aggiuntiva che spetta ai pensionati che hanno compiuto i 60 di età e che non possiedono redditi di qualsiasi natura (compresa la maggiorazione sociale), cumulati a quelli del coniuge, superiori a soglie prefissate. La maggiorazione è erogata per 13 mensilità e l'importo mensile è differenziato per classi di età.

Nel caso di pensionato non coniugato la maggiorazione sociale è assegnata se il reddito percepito annualmente è inferiore alla somma del trattamento minimo annuo delle pensioni a carico del FPLD e dell'ammontare della maggiorazione sociale annua. Nel caso di pensionato coniugato, oltre al non superamento del limite di

⁵¹ La L.385/00 ha stabilito che, nei confronti di quei soggetti che rispettano le condizioni di età, di assicurazione e contribuzione previste dall'art.2, L.503/92, l'integrazione al minimo è assegnata nella misura del 70% se il reddito coniugale è compreso tra 19843,72 e 24804,65 (L.38.422.801 e L.48.028.500), ovvero al 40% tra 24804,65 e 29765,58 (L.48.028.501 e L.57.634.200).